

I Piani di riduzione degli oneri amministrativi. Focus sull'area di regolazione lavoro e previdenza

DI SILVIA BARBIERI

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. I Piani di riduzione nella norma "Taglia-oneri"; 3. Focus: il Piano di riduzione degli oneri amministrativi dell'area lavoro e previdenza.

1. Premessa.

Il 5 maggio 2009 è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi il Piano di riduzione degli oneri amministrativi dell'area lavoro e previdenza.

Il Piano è stato adottato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sulla base di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Il Piano di riduzione degli oneri dell'area lavoro e previdenza costituisce, assieme a quello relativo all'area prevenzione incendi, il primo piano adottato in attuazione del comma 3 del citato art. 25. Per tale ragione appare interessante cogliere quest'occasione per effettuare una breve analisi critica di quel particolare strumento di miglioramento della qualità della regolazione, costituito dalla misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, cercando poi di ricostruire la struttura ed i principali contenuti dello specifico Piano dell'area lavoro e previdenza.

2. I Piani di riduzione nella norma "Taglia-oneri".

L'art. 25 del decreto legge n. 112/2008 introduce la c.d. norma "taglia-oneri", che può essere considerata come un complesso di strumenti volti a sistematizzare all'interno di un quadro definito e razionale gli interventi di semplificazione realizzati nell'ambito del progetto di misurazione degli oneri amministrativi, avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel corso del 2007 e finalizzato alla stima, e successiva riduzione, dei costi sopportati dalle piccole e medie imprese per adempiere ad obblighi di regolazione di tipo informativo gravanti sulla propria attività.

Introdotta in Italia dal Piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione del 2007, c.d. P.A.S. 2007, la misurazione degli oneri amministrativi costituisce uno degli strumenti fatti propri dalla Commissione europea con

l'obiettivo di migliorare la qualità della regolazione nel quadro della c.d. nuova Strategia di Lisbona¹. Le stime degli oneri amministrativi, realizzate attraverso l'applicazione della metodologia dello *Standard Cost Model*, possono, infatti, essere considerate un'ottima base informativa a disposizione del decisore pubblico che intende migliorare la qualità della regolazione, ridefinendo il punto di equilibrio tra l'interesse pubblico e gli "sforzi" richiesti ai privati per tutelarlo. Sulla base dell'attività di misurazione, infatti, possono essere individuati in modo sistematico gli adempimenti più onerosi da "tagliare", le procedure da semplificare e i processi da re ingegnerizzare.

Rispetto al Piano d'azione 2007, l'art. 25 del d.l. n. 112/08 consente di mettere a regime la misurazione degli oneri amministrativi e di sistematizzarla, attribuendole un ruolo cruciale per la ripresa della competitività del sistema produttivo legittimato non solo *de facto*, ma anche *de jure*.

L'art. 25, al primo comma, fa proprio l'obiettivo di ridurre del 25% gli oneri amministrativi generati da norme di regolazione, prevedendo a tal fine l'adozione, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di un programma di misurazione degli oneri amministrativi in tutte le materie di competenza dello Stato. Sicuramente l'importanza di tale previsione risiede nel fatto che l'impegno di riduzione degli oneri amministrativi attraverso la loro misurazione viene fissato non più in un atto amministrativo, come il Piano d'azione per la semplificazione, ma in una norma di rango primario, divenendo a pieno titolo un obiettivo strategico di *policy*.

Il comma 2 dell'art. 25 affida il coordinamento delle attività di misurazione al Dipartimento Funzione Pubblica, in raccordo con l'Unità per la semplificazione e le amministrazioni interessate per materia facendo, tra l'altro, chiarezza sugli aspetti organizzativi e strutturali connessi alla realizzazione dei programmi di riduzione degli oneri. Il <<taglia-oneri>> prevede un meccanismo di responsabilizzazione delle amministrazioni, che divengono direttamente responsabili delle attività di riduzione. Il comma 3 dell'art. 25 prevede, infatti, che ogni Ministro adotti un piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisca le misure normative, organizzative e tecnologiche che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di abbattimento dei costi burocratici del 25% entro il 2012. Il maggior coinvolgimento delle amministrazioni fa tesoro dell'esperienza proveniente da alcune delle "migliori pratiche" di misurazione (ad esempio del Regno Unito) e costituisce una novità

¹ Le istituzioni comunitarie considerano la misurazione degli oneri amministrativi come uno strumento cruciale a sostegno delle politiche di semplificazione nazionali volte al rafforzamento della competitività dell'economia europea, tanto che nel gennaio 2007 la Commissione europea ha varato uno specifico "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione Europea" [COM(2007)23], definendo i settori d'intervento, la metodologia di stima, lo *Standard Cost Model* (noto come EU-SCM), e proponendo un obiettivo di riduzione del 25% degli oneri stessi entro il 2012. Nel marzo dello stesso anno, il Consiglio europeo ha recepito questo obiettivo ed ha invitato gli Stati membri a porre in essere piani d'azione nazionali coerenti con i target europei [DOC 7224/1/07].

estremamente positiva poiché può rendere più celeri ed efficaci le attività di misurazione e di semplificazione.

Il conseguimento dei *target* di riduzione è favorito da alcuni ulteriori strumenti e meccanismi introdotti dall'art. 25 da utilizzare utilmente per la strutturazione dei piani di riduzione. Il più importante è, sicuramente, individuato al comma 5, che prevede una delega al Governo per l'adozione, sulla base dei risultati delle attività di misurazione, di regolamenti delegificanti² contenenti gli interventi normativi necessari per ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto previsto dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Gli altri strumenti e meccanismi individuati dall'art. 25 e volti a rafforzare i piani e, dunque, le attività di riduzione degli oneri sono:

- linee guida per la predisposizione dei piani di riduzione e forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, da definire tramite decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa (comma 4);
- pubblicazione tempestiva sul sito *web* del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese (comma 6);
- valutazione dei dirigenti pubblici basata anche sul raggiungimento dei risultati indicati nei piani ministeriali di riduzione (comma 7).

Il complesso di queste previsioni configurano le attività di riduzione degli oneri non più come strumenti utili al solo conseguimento di uno dei molteplici obiettivi delle politiche di semplificazione, in particolare allo sviluppo della competitività economica produttiva e la crescita dell'attrattività del mercato interno per gli investitori stranieri o nazionali. L'art. 25 del decreto legge n. 112/08 inquadra, infatti, la riduzione degli oneri amministrativi in maniera più compiuta all'interno di un quadro organico, in cui confluiscono anche le altre finalità perseguite in modo pressoché costante dalle strategie di semplificazione procedimentale realizzate a partire dagli anni '90.

In primo luogo, i piani di riduzione degli oneri amministrativi possono concorrere al più generale obiettivo di ottimizzazione del percorso procedurale basato sull'eliminazione di alcune fasi dei procedimenti che possono avere ripercussioni negative sulla tutela degli interessi privati e pubblici delle procedure. Invero, la quantificazione dei costi amministrativi sostenuti dalle imprese per conformarsi agli obblighi di informazione previsti da norme di regolazione è finalizzata

² Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400

all'individuazione degli oneri amministrativi in senso proprio, ovvero di quella porzione di costi che l'impresa non sosterebbe in assenza del precetto normativo. In altri termini, la misurazione degli oneri amministrativi consente di identificare le attività che il privato non avrebbe implementato se non gli fosse stato imposto da una specifica disposizione di legge.

La valutazione dei risultati dell'attività di misurazione, ma anche le interviste alle imprese campione realizzate durante la rilevazione nonché le indicazioni emerse dalla consultazione delle associazioni imprenditoriali, possono tracciare gli "ambiti di criticità" relativi ai vari adempimenti, cioè gli aspetti procedurali più complessi e particolarmente onerosi per le piccole e medie imprese. I risultati dei programmi sistematici di misurazione, definiti su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa (ex comma 1 dell'art. 25 del d.l. n. 112/08), possono quindi fornire al decisore pubblico delle valide indicazioni sulle fasi procedurali che richiederebbero uno sforzo di semplificazione, ottimizzando, così, l'efficacia della sua azione. Questo ruolo di supporto all'azione semplificatrice dell'autorità pubblica è fondamentale poiché l'individuazione delle fasi o degli oneri superflui non è sempre agevole ed immediata. I piani di riduzione sono, quindi, gli strumenti operativi attraverso i quali vagliare le varie opzioni di riduzione costruite sulla base delle indicazioni provenienti dal processo di misurazione.

Oltre ai contributi forniti al processo di ottimizzazione dei procedimenti amministrativi, i piani di riduzione possono essere utili anche per perseguire il più generale obiettivo di miglioramento dell'attività di produzione normativa. La norma "taglia-oneri" recepisce il principio di sussidiarietà, in base al quale la disciplina delle procedure deve essere effettuata ricorrendo allo strumento più flessibile a disposizione, in particolare privilegiando l'utilizzo del regolamento. L'art. 25, co. 5, del d.l. n. 112/08 stabilisce, come già detto, che gli interventi di riduzione, per i quali è necessario il ricorso a modifiche o abrogazioni di norme di fonte primaria, siano realizzati attraverso lo strumento del regolamento delegificante, adottato ai sensi dell'art. articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento consente, infatti, di evitare il lungo *iter* parlamentare cui è necessario ricorrere per effettuare le semplificazioni in assenza della delega espressa stabilita dal taglia oneri.

In alcuni casi, il ricorso a decreti del Presidente della Repubblica può non costituire l'opzione preferibile per realizzare interventi di semplificazione. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui il dettaglio della procedura non è disciplinato dalla norma primaria ma da un decreto ministeriale di natura regolamentare a cui la norma stessa rimanda, ovvero da decreti di natura non regolamentare o da atti amministrativi. In questi casi l'adozione di regolamenti delegificanti può comportare un appesantimento della fonte giuridica.

Rispetto a questi profili la norma "taglia-oneri" non è rigida poiché non si limita a

fornire al semplificatore il solo strumento del regolamento delegificante ma mette a sua disposizione una gamma più vasta di opzioni, prevedendo la possibilità di adottare non solo misure normative, ma anche organizzative e tecnologiche attraverso interventi realizzati in via amministrativa per concorrere, in particolare, all'obiettivo di ridurre del 25% gli oneri gravanti sulle piccole e medie imprese.

Tramite la programmazione degli interventi di riduzione all'interno di piani strategici, il nuovo sistema fa propria l'idea della necessità di operare una valutazione delle possibili strade percorribili per perseguire l'obiettivo di semplificazione prefisso al fine di strutturare la migliore combinazione possibile di interventi in via normativa ed in via amministrativa da realizzare. Il miglioramento effettivo della *performance* di una procedura richiede di agire in modo combinato sugli aspetti normativi, organizzativi e tecnologici, affinché le procedure siano adeguate alle nuove tecnologie e prevedano meccanismi per l'individuazione delle responsabilità e per la determinazione di attività di verifica e controllo.

3. Focus: il Piano di riduzione degli oneri amministrativi dell'area lavoro e previdenza.

Il Piano di riduzione degli oneri amministrativi dell'area lavoro e previdenza costituisce la prima esperienza di un'amministrazione che ha cercato, con successo, di mettere in pratica i principi e le indicazioni provenienti dal <<Taglia-oneri>>. Il Piano contiene, infatti, importanti interventi di riduzione degli oneri attraverso i quali il regolatore intende rispondere ad alcune delle esigenze di semplificazione effettive percepite dai destinatari stessi delle norme di regolazione.

Il Piano introduce delle semplificazioni relative alle comunicazioni periodiche dei dati retributivi e contributivi, e prevede anche delle importantissime azioni per monitorare l'attuazione delle semplificazioni già introdotte relativamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), alla tenuta dei libri di lavoro, agli adempimenti connessi al collocamento dei disabili e alle comunicazioni obbligatorie, palesando i profondi legami esistenti tra le attività di misurazione degli oneri amministrativi sviluppati nel settore giuslavoristico a cavallo del 2007/2008 e le misure di semplificazione in materia contenute in vari provvedimenti di cui si dirà a breve.

Le misure di riduzione presenti nel Piano sono state definite seguendo un percorso che ha cercato di far fede ai principi della trasparenza, della partecipazione e di efficacia dell'azione amministrativa. La costruzione delle varie ipotesi di riduzione si è basata sull'analisi delle criticità emerse durante il processo di misurazione degli oneri amministrativi, che si traducono nella crescita di oneri a carico dell'impresa non sempre essenziali per la tutela di interessi pubblici. Le criticità principali individuate per quest'area consistono principalmente nella ridondanza delle informazioni comunicate dal datore di lavoro all'amministrazione, nonché nella richiesta all'impresa di informazioni già a disposizione della P.A., anche se in alcuni

casi è emersa anche una certa obsolescenza nelle modalità di adempimento, come nel caso degli obblighi relativi al collocamento dei disabili.

La prima delle criticità citate caratterizzava i due adempimenti previdenziali relativi alle denunce mensili dei dati retributivi, più nello specifico le Denunce contributive mensili (c.d. DM 10/2) e la Denuncia mensile dei dati retributivi (c.d. Flusso Emens). I modelli DM 10/2 e Flusso Emens, infatti, contenevano la stessa tipologia di informazioni sul datore di lavoro e sui lavoratori, se pur con livelli di aggregazione diversi, funzionali alle diverse finalità delle due comunicazioni.

Come evidenziato dalla Circolare INPS 22 novembre 2004, n. 152, infatti: "I dati sopra citati [relativi al Flusso Emens, *n.d.r.*] si trovano già valorizzati nelle procedure di formazione delle buste paga e dei modelli DM10/2". Le informazioni comunicate tramite le denunce Flusso Emens e DM 10/2, infatti, erano complementari e, spesso, sovrapponibili: il DM 10/2 conteneva i dati contributivi e retributivi aggregati a livello aziendale, senza riferimento ai singoli lavoratori, mentre il Flusso Emens denunciava analiticamente i dati disaggregati per ogni singolo lavoratore.

Come accennato la diversa aggregazione delle informazioni fornite era funzionale a soddisfare obiettivi differenti perseguiti attraverso i due modelli. Il DM 10/2 veniva, infatti, presentato mensilmente dal datore di lavoro per attestare il pagamento dei contributi dovuti all'INPS, denunciando l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte ai lavoratori dipendenti e le varie somme a credito e a debito nei confronti dell'Istituto versate attraverso il modello F24. Il Flusso Emens, invece, era finalizzato all'implementazione delle posizioni assicurative individuali attraverso la comunicazione all'INPS delle posizioni contributive e dei dati d'inquadramento di ciascun lavoratore dipendente, anche per conseguire una più rapida erogazione delle prestazioni.

Considerando questa evidente ridondanza delle informazioni da fornire, peraltro con la medesima periodicità, all'autorità amministrativa competente (INPS), attraverso il piano di riduzione è stato deciso di integrare i due modelli all'interno di un unico flusso informativo. In particolare, la base informativa del nuovo modello, che sarà denominato UniEmens, sarà costituita dal Flusso Emens, all'interno del quale saranno integrati i pochi dati fino ad oggi contenuti nel solo modello DM10/2, ovvero le informazioni aggregate relative all'impresa. Inoltre, il nuovo modello conterrà oltre i dati contributivi individualizzati, che non erano previsti in nessuno dei due modelli precedenti (nel modello DM10/2 i dati contributivi erano riportati in forma aggregata).

Sulla base delle stime prodotte dal Dipartimento Funzione Pubblica, la reingegnerizzazione di questi due adempimenti consentirà di conseguire risparmi per le piccole e medie imprese pari al 34% rispetto al costo complessivo stimato durante il processo di misurazione degli oneri amministrativi connessi a questi due

obblighi informativi, pari a circa 1.041 milioni di € per il Flusso Emens e a circa 990 mila € per il DM 10/2.

La semplificazione descritta verrà realizzata dall'INPS in via amministrativa poiché gli obiettivi perseguiti attraverso la misura programmata non richiedono modifiche di tipo normativo, ma piuttosto azioni di tipo organizzativo e tecnologico.

Oltre all'intervento appena descritto, il Piano di riduzione racchiude tutti gli altri interventi di semplificazione già realizzati attraverso modifiche di tipo normativo anche grazie all'apporto fornito dai risultati delle attività di misurazione a cavallo tra il 2008 ed il 2009. La gran parte di queste misure sono contenute negli articoli 39 e 40 del decreto legge n. 112/2008³, e sono state presentate durante una precedente conferenza stampa dei Ministri del lavoro e della pubblica amministrazione tenuta il 5 agosto scorso.

Innanzitutto, le citate disposizioni del d. l. 25 giugno 2008, n. 112 sono intervenute semplificando alcuni adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. In particolare, sono stati realizzati due interventi abrogativi relativi agli obblighi di tenuta del libro paga e del libro matricola, i cui contenuti informativi sono confluiti in un unico documento denominato "libro unico del lavoro".

Altro intervento di semplificazione, sempre attuato per attraverso il citato decreto legislativo n. 112/2008, ha riguardato la revisione della disciplina relativa al prospetto informativo per i disabili, di cui sono state modificate sia le modalità di invio all'autorità competente, da cartaceo a telematico, sia la frequenza di trasmissione del modello, non più annuale, ma da effettuare solo in caso di modifica nella situazione occupazionale tale da incidere sull'obbligo di assunzione dei disabili o sul computo della quota di riserva. La semplificazione del prospetto informativo disabili produce effetti anche sulla procedura per l'ottenimento dell'esonero parziale dagli obblighi relativi al collocamento obbligatorio, poiché prevede l'invio del prospetto informativo disabili.

Infine, il decreto legge n. 112/2008 interviene su un adempimento inerente la partecipazione alle procedure per l'assegnazione di appalti pubblici, ovvero la certificazione rilasciata dagli uffici competenti attestante la conformità alle norme relative al collocamento dei disabili. I datori di lavoro non sono più tenuti a richiedere tale certificazione, ma dovranno limitarsi a presentare una dichiarazione di ottemperanza agli obblighi riguardanti il collocamento obbligatorio.

Oltre al decreto citato, ulteriori interventi di semplificazione basati anche sulle risultanze del progetto di riduzione degli oneri amministrativi sono contenuti nel recente decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2. L'art. 16 bis, co. 10 è intervenuto semplificando l'obbligo di richiesta e presentazione del Documento Unico di Regolarità

³ Per approfondimenti cfr. Barbieri S., Parisi F., *Commento agli articoli 39 e 40 del D.L. n. 112-2008. Libro unico del lavoro*, su questa Rivista, gennaio 2009

Contributiva (D.U.R.C.), limitatamente ai casi di partecipazione a procedure di evidenza pubblica in cui la stazione appaltante sia una P.A. In questo caso, il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di richiesta del D.U.R.C., prevedendone l'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, da parte delle stazioni appaltanti rivolgendosi all'INPS, all'INAIL e, quando necessario, alla Cassa Edile. Ciò in virtù delle disposizioni dell'art. 18, c. 2 della legge 7 agosto n. 241 e dell'art. 43, c. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, che prevedono che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, debbano essere acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni⁴.

A completamento del quadro, il piano di riduzione degli oneri dell'area lavoro e previdenza contiene anche alcuni interventi di semplificazione la cui realizzazione è stata avviata attraverso l'art. 1, comma 1184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, modificando il comma 6 dell'art. 4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha introdotto il c.d. modello unificato per assolvere gli adempimenti relativi alle comunicazioni obbligatorie connesse al rapporto di lavoro. La semplificazione è divenuta operativa l'11 gennaio 2008 ma è stato previsto un regime transitorio fino al 28 febbraio 2008. L'ipotesi di riduzione per via normativa ha inciso sulle attività di comunicazione connesse all'instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro, e sulle attività di gestione della procedura relativa alla denuncia nominativa assicurati⁵.

Come detto, tutti gli interventi da ultimo sommariamente richiamati sono stati realizzati precedentemente l'adozione del Piano di riduzione esaminato. Pertanto, rispetto a queste misure il Piano si limita a programmare delle azioni volte principalmente a monitorare l'attuazione ed i risultati ottenuti nel corso dei primi periodi di vigenza dei nuovi regimi normativi. Vale sottolineare che tali azioni sono previste anche per le semplificazioni introdotte *ex novo* (cfr. UniEmens).

Il piano prevede l'implementazione di attività di monitoraggio su tre livelli. Innanzitutto, esso poggia le basi su di indicatori di realizzazione degli interventi di riduzione programmati, finalizzati a verificare che quanto previsto dalla norma sia effettivamente realizzato in tempi certi e predeterminati degli uffici responsabili della pubblica amministrazione competente.

In secondo luogo, è prevista la strutturazione di indicatori di impatto, ovvero di strumenti di monitoraggio elaborati per valutare la percezione da parte degli *stakeholders* dei benefici di alleggerimento del carico burocratico previsti. Questo tipo di monitoraggio è profondamente legato alla seconda tipologia di azioni

⁴ Per approfondimenti cfr. Barbieri S., *Il documento unico di regolarità contributiva: profili evolutivi e sviluppi*, su questa Rivista, aprile 2009

⁵ Per approfondimenti cfr. Barbieri S., Parisi F., op. cit.

programmate per gli interventi di semplificazione già realizzati in via normativa, ovvero alla realizzazione di campagne informative mirate alle imprese cui la regolazione si rivolge, per aggiornarle e renderle consapevoli delle semplificazioni in atto. L'incremento della consapevolezza delle imprese in merito alle semplificazioni è necessaria per rendere effettivi i risparmi stimati in sede di pianificazione delle misure di riduzione. Considerando, in particolare, l'elevato ricorso a consulenti esterni per l'adempimento degli obblighi di regolazione, la riduzione effettiva degli oneri passa in gran parte attraverso un abbattimento delle tariffe professionali dovuta all'eliminazione di alcuni adempimenti periodici (es: soppressione libro matricola) o alla loro semplificazione (es: prospetto informativo disabili). Tuttavia, la riduzione delle tariffe può realizzarsi, verosimilmente, solo attraverso un'adeguata pressione in tal senso esercitata da parte delle imprese-clienti sui professionisti. Pressione che può nascere solo se il soggetto obbligato è opportunamente ed adeguatamente informato rispetto alle nuove opportunità offerte dalla regolazione.

Queste azioni di tipo informativo, nonché i circuiti virtuosi che dovrebbero attivare, si rendono necessari anche per dare forza e credibilità al terzo livello di monitoraggio previsto, consistente nell'elaborazione di indicatori di risultato volti a misurare gli effetti reali, diretti ed immediati di risparmio ottenuti tramite ciascun intervento. La possibilità di costruire robusti ed efficaci indicatori di questo tipo è quanto meno dubbia, sia perché è incerta la probabilità di stabilire un nesso oggettivo e misurabile tra l'incremento/decremento dei costi di adempimento e lo specifico intervento di riduzione, sia perché non sono chiari gli strumenti a cui si intende ricorrere per effettuare tale valutazione. Inoltre, non si può trascurare che una valutazione di questo tipo non può che riguardare l'esperienza di applicazione delle nuove procedure nel medio-lungo periodo. L'inevitabile adeguamento dei processi aziendali alle nuove attività richieste dalle norme in seguito all'implementazione delle misure di semplificazione potrebbero, infatti, comportare nel breve periodo persino un incremento dei costi.

Nonostante alcune criticità, il Piano presenta degli aspetti positivi di non poco conto. Esso consente, infatti, di fissare in un programma le azioni che l'amministrazione intende realizzare per perseguire un predeterminato obiettivo, assicurando trasparenza rispetto agli obiettivi intermedi, agli uffici responsabili, alle risorse e ai tempi di realizzazione previsti, all'effettività dei risultati perseguiti. Il Piano garantisce, inoltre, la partecipazione dei portatori di interesse sia nel processo decisionale, assicurando così, tra l'altro, l'implementazione di un'azione più informata ed efficace, sia nella fase di verifica dell'attuazione degli interventi e di monitoraggio dei risultati ottenuti.

In conclusione, il primo Piano di riduzione degli oneri amministrativi non può non essere considerato come un notevole passo in avanti nelle politiche di

semplificazione e, più in generale, nelle modalità con cui le singole pubbliche amministrazioni realizzano gli obiettivi di *policy* fissati dal legislatore.